

ACCORDO
AI SENSI DELL'ART. 18
DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA
n. 20/2000 s.m.i.

L'anno, il giorno del mese di nella Residenza Municipale di Concordia sulla Secchia (MO), P.zza 29 Maggio, 2 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO) - P.Iva 00221740368,

TRA

Il Signor **Mambrini Bernardo**, nato a Concordia sulla Secchia il 19/06/1932, residente a Concordia sulla Secchia (MO) in via della Pace n. 72, C.F MMB BNR 32H19 C951O,

La Signora Pellacani Maria Pia, nata a Concordia sulla Secchia il 15/02/1939, residente a Concordia sulla Secchia (MO) in via della Pace n. 72, C.F PLL MRP 39B55 C951L,

che intervengono al presente atto, ciascuno per il suo diritto di proprietà e relativa quota, esclusivamente nella loro qualità di privati proprietari, di seguito definiti anche "proprietario" o "privato proprietario" o la "Proprietà" o "signor Mambrini Bernardo e signora Pellacani Maria Pia",

E

il **Comune di Concordia sulla Secchia** (MO), con sede in P.zza 29 Maggio n. 2 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO), C.F. e P.Iva 00221740368 qui rappresentato dal, ai sensi dell'art. dello Statuto Comunale, nonché della deliberazione della Giunta comunale n. del esecutiva ai sensi di legge, o in caso di assenza o impedimento, il Dirigente delegato dallo stesso, per brevità denominato anche il "Comune",

VISTO

- che l'art. 8, comma 3, della l.r. n. 20/2000 s.m.i. prevede che, nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più ampia pubblicità

degli atti e dei documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame degli interessi dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse;

- che l'art. 18 della l.r. n. 20/2000 s.m.i i. prevede quanto segue: 1. *“Gli Enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio del diritto dei terzi.*
2. *L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3.*
3. *L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.*
4. *Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti, dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990”;*

PREMESSO

che nel maggio 2012 gravi eventi sismici hanno interessato e colpito la pianura padana ed, in particolare, il territorio del Comune di Concordia sulla Secchia;

che il signor Mambrini Bernardo e la signora Pellacani Maria Pia sono proprietari di immobili in Concordia sulla Secchia (MO), ubicati in via della Pace nn. 70-72-74-76-78-80, su un'area identificata catastalmente al foglio n. 36, mappale 344, alla quale il vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) attribuisce la destinazione ad Ambito Centro Storico AS.1 (v. all.1 - estratti cartografici);

che, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, tutti gli edifici di proprietà del signor Mambrini Bernardo e della signora Pellacani Maria Pia siti nella predetta area sono stati danneggiati gravemente o molto gravemente;

che, alla data del sisma, il fabbricato era in parte concesso in locazione alla società “Olmar & Mirta srl”; in parte concesso in comodato d’uso alla ditta “Aquarius sas”; in parte utilizzato come residenza principale da due nuclei familiari;

che i suddetti insediamenti produttivi e residenziali in seguito agli eventi sismici e all’ordinanza di inagibilità di seguito riportata, hanno dislocato la propria attività produttiva e residenziale in altri fabbricati;

che, in particolare, una porzione del fabbricato sito nell’area sopra citata, censita al N.C.U. al fg 36 mapp. 344 sub 14, cat. D/7, di proprietà del signor Mambrini Bernardo, ha riportato lesioni gravissime a seguito degli eventi sismici del maggio 2012;

che è stata redatta la scheda di 1° livello di rilevamento danno, con numero progressivo n. 2 del 19/7/2012, redatta dalla squadra di rilevatori accreditati dalla Regione Emilia Romagna n. 1434, nella quale si evidenziano lesioni gravissime su parte del fabbricato censito al N.C.U. al fg 36 mapp. 344 sub 14;

che lo stesso fabbricato è stato inserito all’interno della cd. “Zona Rossa” ed era prospiciente la via Pace costituendo impedimento all’apertura della viabilità pubblica;

che con l’ordinanza n. 678 del 6/9/2012 è stata disposta la demolizione della porzione di fabbricato, censito al N.C.U. al fg 36 mapp. 344 sub 14 (parte), eseguita dai Vigili del Fuoco, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura di via Pace (v. all. 3);

che il fabbricato demolito, censito al N.C.U. al fg 36 mapp. 344 sub 14 con destinazione d’uso artigianale/manifatturiera era composto da 3 corpi di fabbrica con la medesima destinazione d’uso come indicato dall’allegato 4 - individuazione subalterni;

che la superficie complessivamente demolita è pari a 1449.2 mq di Sc (all. 5);

che l'art 12 della l.r. n. 16/2012 prevede:

“6. Il piano della ricostruzione individua inoltre:

- a) gli ambiti del territorio comunale inidonei alla ricostruzione degli edifici, per le caratteristiche morfologiche o geologiche del sito o per i vincoli ambientali di inedificabilità che gravano sull'area;*
- b) gli edifici, localizzati all'interno del territorio urbanizzato, da delocalizzare per l'esigenza di migliorare la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti;*
- c) le opere incongrue e gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle stesse, per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica e ambientale dei luoghi, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio).*

7. In tutti i casi di delocalizzazione di cui al comma 6, il piano della ricostruzione individua contestualmente le aree nelle quali attuare la ricostruzione degli edifici, dando priorità al riuso di immobili e aree dismesse, collocate all'interno del territorio urbanizzato, e a processi di addensamento del tessuto urbano esistente.

Qualora per la delocalizzazione risulti indispensabile la realizzazione di nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o produttivi, il piano della ricostruzione programma la contestuale realizzazione e completamento delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. In ogni caso, le nuove aree per insediamenti prevalentemente residenziali e quelle per attività produttive sono localizzate dal piano della ricostruzione negli ambiti suscettibili di urbanizzazione individuati dalla pianificazione urbanistica o, in carenza di tali previsioni, in adiacenza e continuità con i tessuti urbani esistenti.

8. Allo scopo di assicurare la fattibilità dell'intervento di delocalizzazione, la delibera di adozione del piano è corredata da una apposita relazione circa il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati, attraverso la stipula di accordi compensativi ai sensi degli articoli 18 e 30, comma 11, della legge regionale n. 20 del 2000 o dell'articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2002, ovvero che dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi entro il termine di validità del vincolo espropriativo;

che la porzione demolita dei fabbricati del signor **Mambrini Bernardo** con destinazione d'uso a funzione produttiva alla data del sisma del maggio 2012, è qualificabile come

incongrua rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, come previsto dal Regolamento Urbanistico ed edilizio (R.U.E.) - art. 15, funzione TC. 6.1 ("Artigianato e Laboratori non compatibili con la residenza");

che, in conseguenza di ciò, il Comune ha interesse, corrispondendo ad un preciso interesse pubblico primario già predeterminato ed evidenziato negli strumenti urbanistici vigenti, a favorire l'intervento privato nell'area sita in centro storico per una ristrutturazione che preveda il riconoscimento di destinazioni d'uso già dichiarate compatibili ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della l.r. Emilia Romagna n. 31/2002 s.m.i. (ora cfr. art. 28 della l.r. n. 15/2013) e con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Comune ha altresì interesse a dislocare la capacità edificatoria riferita alla destinazione d'uso produttiva che è stata demolita con l'ordinanza n. 678 del 6/9/2012 e che il privato proprietario possiede sul lotto in oggetto;

che, a tal fine, il Comune ha interesse a vendere al prezzo di Euro cc.ca 43/mq il terreno di Sua proprietà, identificato al foglio 30 mappale 823 (parte) pari a 2.100 mq di Sf. Tale area ricade nell'ambito individuato dalla disciplina normativa vigente come APC1 Ambiti consolidato e specializzato per attività produttive esistenti (art. 46 del P.S.C. - art. 24 del R.U.E.) (all. 2 – estratti cartografici). Tale lotto, a seguito della variante in oggetto, avrà un indice di edificabilità pari a zero, così da consentire il trasferimento della capacità edificatoria già sussistente nel lotto di proprietà del Sig. Mambrini, pari a 1.231,23 mq di Sc, assicurando altresì all'acquirente il diritto di costruire senza aggravio di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e senza oneri di costruzione in quanto da considerare già compresi nel trasferimento della cubatura esistente.

La ricostruzione dell'immobile ad uso produttivo in seguito alla delocalizzazione della Sc esistente da via Pace all'area di atterraggio, foglio 30 mappale 823 (parte), non richiederà alla Proprietà alcuna realizzazione e/o cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi (Art. 72 RUE Comune di Concordia s/S);

che la Proprietà ha manifestato l'interesse a delocalizzare una parte a destinazione d'uso industriale e tutti i servizi annessi in altro loco. Inoltre la Proprietà ha espresso, contestualmente, il proprio interesse a mantenere *in loco* una parte della cubatura esistente ed a costruire un nuovo fabbricato (fabbricato che anch'esso è stato oggetto della demolizione di cui alle premesse precedenti a seguito dei danni subiti dagli eventi sismici del 2012) con

destinazioni d'uso già dichiarate compatibili ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della l.r. Emilia Romagna 31/2002 s.m.i. (ora art. 28 della l.r. n. 15/2013) e con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

che in data 06/06/2014 la Proprietà ha presentato osservazione al Piano della Ricostruzione adottato con deliberazione di Consiglio comunale n° 29 del 09/04/2014 (ISTANZA DI OSSERVAZIONE U.M.I. N°38 Sig. Mambrini Bernardo), allegando proposta di accordo ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 20/2000 e s.m.i.;

che la Proprietà accetta le richieste del Comune, delocalizzando la capacità edificatoria riferita alla destinazione d'uso produttiva nel lotto identificato al foglio 30 mappale 823 (parte) di proprietà del Comune;

che la Proprietà ha intenzione di conservare la proprietà dell'area di sedime dell'edificio demolito e non ricostruito in loco, area identificata al NCU al foglio 36, mappale 344, sub 14 (parte) pari a circa 356 mq di Sf, rinunciando pertanto al contributo aggiuntivo fino al 30% del costo dell'intervento per l'acquisto dell'area di atterraggio previsto dall'ordinanza commissariale n. 33/2014;

che la Proprietà ha intenzione di intervenire nell'area sita in via Pace fg 36 mapp 344, così come stabilito dalla scheda tecnica denominata "U.M.I. fg.36 mapp.344" redatta dal Comune di Concordia sulla Secchia ai sensi delle disposizioni normative di fonte statale e regionale, in particolare della l.r. n. 16/2012 e dell'ordinanza n. 16 del 27/5/2013 (v. all. 6);

che in data 24 settembre 2013 è stato posto un quesito dal Comune al Servizio pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio della Regione Emilia Romagna, in merito all'applicazione dell'art. 6, c. 1, ord. n. 86/2012 secondo cui, (come da risposta protocollata dal Comune in data 29 ottobre 2013 prot. n. 12380) *"per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali"* al quale la Regione ha risposto con la lettera riportata in allegato (all. 7) in cui si precisa che il suddetto comma è stato sostituito con Ordinanza n° 44 del 29 marzo 2013 e che il nuovo comma ha previsto che, ai soli fini dell'ammissibilità a contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione

urbanistica vigente identifica come urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della l.r. n. 31 /2002, dallo strumento urbanistico comunale vigente;

che, in data 20/04/2009, con la delibera del Consiglio comunale n. 23 è stato approvato il P.S.C. vigente che agli artt. 33 e 34 definisce le prescrizioni per gli interventi ammissibili nel centro storico;

che, in data 26/10/2009, con la delibera del Consiglio Comunale n. 70 è stato approvato il R.U.E. vigente che specifica gli usi ammissibili nell'Ambito Centro Storico CS.1 all'interno del quale ricade l'area in oggetto censita al N.C.U. al fg 36 mapp. 344; in particolare, l'art. 15 del R.U.E. disciplina gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio del centro storico: "... Comma 2. Usi ammessi:

Salvo diverse indicazioni contenute nel PSC o nel POC, sono sempre ammessi i seguenti usi urbani: residenza (R.1), autorimesse (R.2), residenza collettiva (R.3), alberghi e pensioni (S.1), ostelli (S.2), attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi (TC.1), centri commerciali di livello inferiore (TC.4), attività espositive (TC.5), artigianato di servizio e laboratori compatibili con la residenza (TC.6.1), magazzini e locali di deposito (TC.7), uffici e studi privati (TD.1), Attività amministrative e direzionali (TD.2 e TD.3), funzioni terziarie e di servizio (TSS) ad eccezione di usi cimiteriali (TSS.9), e attrezzature tecniche, tecnologiche e particolari (TSS.11) Tra le attrezzature per la mobilità sono esclusi i distributori per carburanti. Sono sempre ammesse cabine di trasformazione elettriche, di riduzione del gas e acquedotto e altre strutture simili, gestite direttamente dagli enti o aziende che erogano i rispettivi servizi, purché idoneamente realizzate e inserite nel contesto storico.

Comma 3. Interventi ammessi: Gli interventi di manutenzione ordinaria (MO) e manutenzione straordinaria (MS) sono sempre ammessi su tutti gli edifici. Per ogni edificio ricadente entro gli ambiti storici centri storici (CS), la cartografia di PSC e di RUE indica la categorie di intervento consentita ...". La cartografia del centro storico individua l'intervento di ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia/conservativa come intervento ammissibile sulle diverse porzioni di fabbricato (v. all. 1);

che in data 9 Settembre 2014, in risposta ad un quesito posto dalla Proprietà, il Direttore della Struttura Tecnica Commissariale della Regione Emilia Romagna, Arch. Alfiero Moretti, ha confermato che non sussiste l'obbligo di cessione gratuita dell'area di sedime della

porzione industriale demolita in caso di delocalizzazione definitiva se l'area di delocalizzazione viene acquistata con risorse proprie della Proprietà rinunciando pertanto al contributo aggiuntivo (all. 9).

che il Comune ritiene che la proposta, così come articolata e contenuta nel presente accordo, è in grado di soddisfare l'interesse pubblico in quanto consente il raggiungimento di obiettivi dell'Amministrazione comunale e risulta coerente con le scelte di pianificazione urbanistica prefigurate nel P.S.C. e nel D.P.Q.U. e, pertanto, possa trovare corpo in un accordo di cui al citato art. 18 della l.r. n. 20/2000 con la Proprietà suddetta;

che nella documentazione allegata all'accordo è identificata la perimetrazione dell'area interessata dal presente accordo di pianificazione;

che il presente accordo costituisce parte integrante e sostanziale del Piano della Ricostruzione (P.D.R.), ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione, ed è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti in sede di adozione e di approvazione del Piano;

**TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE
E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

1. Oggetto e obblighi reciproci

1. Le premesse, gli atti e le disposizioni richiamate costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si devono intendere integralmente riportate. L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione dell'accordo.
2. La Proprietà, a condizione che il cambio di destinazione d'uso da richiedere da parte della medesima Proprietà relativamente ad usi già dichiarati compatibili alla data del sisma dagli strumenti urbanistici vigenti, come indicato nelle premesse sovraesposte, relativo agli stabili nell'area sita in via Pace al fg. 36 mapp 344, non precluda l'accesso al 100% dei contributi destinati alla ricostruzione degli stabili danneggiati o demoliti a causa degli eventi sismici del 2012, si obbliga per sé, successori e/o aventi causa a:

- a. procedere, entro i termini di legge, alla richiesta di contributi ed una volta concessi ad intervenire sul lotto identificato al foglio 36 mappale 344 sub 10-12-13-14-15-16 via della Pace a Concordia sulla Secchia (MO), sulla parte esistente secondo quanto prescritto dalla normativa urbanistica vigente;
- b. procedere, entro i termini di legge, alla richiesta di contributi ed, una volta concessi, ad intervenire sul lotto identificato al foglio 36 mappale 344 sub 12 via della Pace a Concordia sulla Secchia (MO), realizzando un nuovo fabbricato che andrà a completare la maglia tradizionale dell'isolato del centro storico, costruendo in adiacenza ai fabbricati esistenti e mantenere l'allineamento dei fronti. A tal fine, si prevede di ricostruire a parità di Sc ma con diverso ingombro planivolumetrico per rispettare i vincoli di inserimento sul lotto appena descritto. La Sc complessiva è pari a circa 216 mq;
- c. procedere, entro i termini di legge, alla richiesta di contributi ed una volta concessi ad intervenire sul lotto identificato al foglio 30 mappale 823 in Concordia sulla Secchia (MO) realizzando un immobile che abbia SC complessiva pari a 1231.23 mq di Sc. Saranno rispettati i parametri edilizi previsti per l'ambito APC1 Ambiti consolidato e specializzato per attività produttive esistenti come riportato nell'art. 24 del RUE;
- d. solo in seguito alla positiva valutazione della domanda dei contributi, ad acquistare il terreno identificato al foglio 30 mappale 823 (parte), di 2.100 Mq c.ca., al costo di €/mq 43 (quarantatrè/00), inclusivi di ogni altro onere o imposta e/o IVA se dovuti, da corrispondere in un'unica soluzione alla data della stipula dell'atto di compravendita. Il costo del terreno è quello stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale Nr. 27 del 21/03/2014 Nr. Re. 134. Le spese dell'atto di compravendita e gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione sono a carico della Proprietà.

3. Il signor Mambrini Bernardo conserva la proprietà dell'area di sedime dell'edificio demolito e non ricostruito identificata al NCU al foglio 36, mappale 344, sub 14 (parte) pari a circa 356 mq di Sf.

4. Il Comune si impegna a cedere al sig. Mambrini Bernardo il terreno identificato al foglio 30 mappale 823 (parte), di 2.100 Mq c.ca., al costo di Euro €/mq 43 (quarantatrè/00), inclusivi di ogni altro onere o imposta e/o IVA se dovuti, coi tempi e le modalità previste al precedente

comma 2, lett. d), privo di ogni tipo di vincolo e/o ipoteca e/o altri oneri reali, eventuali trascrizioni pregiudizievoli e/o privilegi anche fiscali in genere; il trasferimento della Sc esistente da via Pace avverrà in assenza di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in assenza di oneri di costruzione, in assenza di alcun obbligo di realizzazione e/o cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi.

5. Il frazionamento e lottizzazione del terreno identificato al foglio 30 mappale 823 (parte), al fine di individuare i 2.100 Mq c.ca da cedere alla Proprietà avverrà a cura e spese del Comune; dimensione, forma e posizione del lotto all'interno dell'area indentificata sono quelle risultanti dal relativo elaborato planimetrico (all. 8) che la Proprietà ritiene soddisfacenti per poter concludere il presente accordo.

6. Il Comune e la Proprietà danno reciprocamente atto che il presente accordo è da valersi anche quale contratto preliminare di compravendita del terreno identificato al foglio 30 mappale 823 (parte), assumendo l'obbligo, rispettivamente, di vendere ed acquistare detto terreno con contratto di compravendita da stipulare coi tempi e le modalità stabilite ai commi 2, lett. d), e 4 del presente articolo.

7. La Giunta comunale sottoporrà, entro (.....) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il Piano della Ricostruzione al Consiglio comunale per l'approvazione ai sensi della LR 20/2000 e secondo la procedura da essa disciplinata.

2. RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il presente accordo e la proposta ivi contenuta obbligano i privati proprietari dalla data della relativa sottoscrizione, pur rimanendone l'efficacia subordinata:

- a) all'avvenuta accettazione da parte del Consiglio comunale, tramite l'adozione e la successiva approvazione del P.D.R., ed è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti in sede di adozione ed approvazione del P.D.R.;
- b) alla concessione dei contributi previsti per la ricostruzione o riparazione dei danni subiti dal proprietario relativi agli eventi sismici del maggio 2012, in mancanza dei quali il presente accordo perde di efficacia. Il presente comma è da intendersi quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.; la parte interessata comunicherà all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante raccomandata AR.

2. Ogni altra ipotesi di risoluzione del presente accordo è regolata dall'art. 1453 del codice civile.

3. La risoluzione a qualunque titolo del presente accordo produrrà la decadenza, *de jure* e senza necessità di alcun atto non meramente dichiarativo, delle previsioni contenute nel P.D.R., pianificazioni territoriali o urbanistiche ivi pattuite e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno alla Proprietà.

5. Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241/1990 e s.m. nella forma della scrittura privata autenticata, da valere ad ogni effetto di legge.

4. Il Comune e la Proprietà danno quindi atto che:

- si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti;
- tutte le spese connesse con il presente atto sono a carico della Proprietà.

3. FORO COMPETENTE

1. Eventuali controversie tra il Comune di Concordia sulla Secchia (MO) e la Proprietà, aventi causa nel presente accordo, se non risolte tramite accordo diretto, saranno definite dal Tar Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 7 e 133 del Codice del processo amministrativo.

4. DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo ha durata sino all'esaurimento della sua efficacia, fatte salve le previsioni urbanistiche che sono connesse alla validità del Piano della Ricostruzione cui accede e successive varianti o all'introduzione di nuovi strumenti confermativi delle previsioni sopra riportate.

2. Le modifiche alle previsioni urbanistiche dovranno essere comunicate personalmente al proprietario o aventi causa al momento dell'adozione per consentire ai medesimi di presentare osservazioni.

5. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ED ONERI IN CASO DI ALIENAZIONE

1. Nel caso di vendita degli immobili o di porzioni di essi, oggetto del presente accordo, chi vende ha l'obbligo di trasferire agli acquirenti tutti gli oneri di cui allo stesso.

6. PRIVACY

1. La Proprietà prende atto che i dati personali contenuti nel presente accordo saranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio della attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti dalla legge.

Concordia sulla Secchia (MO), li

PER IL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

PER LA PROPRIETA'

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Io sottoscritto, in qualità di Segretario Generale del Comune di Concordia sulla Secchia, come da atto di nomina del Sindaco in data Prot. n..... previa

concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, con il mio consenso, si sensi dell'art. 17, comma 68, lett. b), della l. n.127/1997

CERTIFICO

che il Sig. Mambrini Bernardo, nato a Concordia sulla Secchia il 19/06/1932, e la signora Pellacani Maria Pia, nata a Concordia sulla Secchia il 15/02/1939, entrambi residenti in Concordia sulla Secchia in via della Pace n. 72, nella loro qualità di proprietari degli immobili ubicati in via della Pace nn. 70-72-74-76-78-80, identificati catastalmente al foglio n. 36, mappale 344, della cui identità personale sono certo, hanno apposto la firma in mia presenza,

Concordia sulla Secchia (MO), li

Il Segretario Generale del Comune di Concordia sulla Secchia (MO)

Allegati:

1. Inserimento cartografico (fg.36 – mapp.344)
2. Inserimento cartografico (fg 30 – mapp.823)
3. Ordinanza di demolizione
4. Subalterni
5. Schema fabbricati demoliti
6. Scheda U.M.I.
7. Risposta al primo quesito alla Regione Emilia Romagna
8. Elaborato planimetrico lotto di atterraggio
9. Risposta al secondo quesito alla Regione Emilia Romagna